

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940, N. 1474)

Prot. N.

12266

li, 29 OTT. 1987

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

- Al Sig.

De Ricci o Francesca
Via G. Galassi n° 30
- F. Vito dei Normanni -

OGGETTO: Canone di locazione alloggio di Edilizia residenziale nel comune di F. Vito dei Norm. Dett. F. C. B/1 - 1° piano 1°

Si comunica che l'alloggio assegnato alla S.V. è composto da vani utili 4 oltre agli accessori equivalenti a vani legali 2,20 = Con 2,20

La S.V. dovrà eseguire, prima della consegna dell'alloggio, a mezzo dell'allegato bollettino di C/C postale il versamento della somma di £. 212.720 come appresso indicato:

- 1) - Mensilità di fitto e servizi
£. 7.500 X vani 2,20 = £. 54.000
- 2) - Deposito cauzionale (pari a due mensilità fitto) = £. 108.000
- 3) - Spese contrattuali = £. 50.000

TOTALE GENERALE

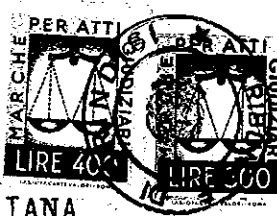
£. 212.720

La S.V. è obbligata al pagamento del canone dalla data della consegna dell'alloggio, sostituendo la Presente il contratto di locazione sino alla sua stipulazione.=

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Eremio ELIA)

GR/pe/



COPIA

SENTENZA N. 281/8

REPUBBLICA ITALIANA

N. 1778/84 Reg. Gen.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 642/84 Reg. Gen.

Il Tribunale Civile di Brindisi - Seconda Sezione -

N. 642/84

-composto dai seguenti Magistrati :

Redazione della GIAT

Dr. Elio BOCCHINI Presidente

il 11 MAG. 1987

Dr. Alessandro SILVESTRI Giudice

Dr. Fausta PALAZZO Giudice est.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.1778/84 del R.G., OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
passata in decisione all'udienza collegiale del 25

Marzo 1987, vertente -

T R A

TURRISI Angelo - rappresentato e difeso dall'Avv.

Alessandro Trisolini - giusta mandato a margine del

ricorso.-

A T T O R E

E

DE NUCCIO Francesca - CONVENUTA CONTUMACE

con l'intervento del

P.M. in persona del dr. Antonio Leccisi Procuratore della Repubblica -

Il Procuratore dell'attore concludeva insistendo nel chiedere che l'On.le Tribunale voglia pronunciare, con sentenza, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 22/8/1959 tra

f.e.
11 MAG. 1987

Turrisi Angelo e De Nuccio Francesco iscritto al n. 101 - parte II - Serie A dell'anno 1959; voglia ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di S.Vito dei Normanni di annotare la sentenza emananda n,egli appositi registri dei matrimoni ed emettere ogni altro provvedimento conseguenziale.-

Il P.M. conclude per l'accoglimento della domanda.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso depositato il 12/6/1984 Turrisi Angelo adiva questo Tribunale esponendo che ³22/8/1959 aveva sposato con il rito concordatario De Nuccio Francesca dalla quale aveva avuto quattro figli, ormai tutti maggiorenni; che sin dai primi tempi della convivenza, la diversità di carattere e di cultura tra lui e la moglie aveva dato origine a continue liti, anche violente, tali da rendere impossibile la vita insieme; che sin da 1965 si erano separati di fatto senza mai più riprendere nè la convivenza nè alcun altro genere di rapporti, per cui era venuto meno ormai ogni vincolo materiale e affettivo. Tanto premesso il Turrisi chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la De Nuccio con ogni conseguenziale provvedimento di legge;.

All'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale del 12+10+1984 il Turrisi si riportava

al ricorso introduttivo,aggiungendo che la De Nuccio,
con la quale aveva interrotto ogni rapporto dal 1965
conviveva da tempo con un altro uomo, dal quale aveva
avuto cinque figli, di cui tre viventi che portano
il suo cognome per non aver ancora egli provveduto
all'azione di disconoscimento di paternità. Il Pre-
sidente,dato atto dell'impossibilità di esperire il
tentativo di conciliazione per mancata presentazio-
ne della De Nuccio,autorizzava i coniugi a vivere
separatamente,rinviando ogni altro provvedimento in
ordine all'affidamento dei figli e rimettendo le par-
ti al G.I. designato per il prosieguo.

Nel corso dell'istruttoria,svoltasi nella contumacia
della De Nuccio,veniva espletata la prova testimonia-
le richiesta dal Turrisi e,acquisite le informative
richieste ai Carabinieri di S.Vito dei Normanni con
ordinanza collegiale del 28/5/1986, la causa passava
in decisione all'udienza collegiale del 25/3/1987
sulle conclusioni della parte costituita, per come
trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non vi è dubbio che nel caso di specie ricorrano tut-
ti i presupposti cui la legge 6/3/87 subordina la
pronunzia di cessazione degli effetti civili del
matrimonio celebrato con rito concordatario e rego-

larmente trascritto.

Invero risulta dalla prova testimoniale esperita nel corso della istruttoria che i due coniugi vivono separati dal 1964 o dal 1965 e che, fin dai primi tempi del loro matrimonio, hanno sempre avuto contrasti a causa dell'incompatibilità di carattere; contrasti a volte anche violenti, tanto da determinare una denuncia da parte della De Nuccio nei confronti del Turrisi il 12/2/1964 per averla percossa e minacciata con un coltello, come risulta dal rapporto del CC di S.

foleno
Vito dei Normanni, del 13/2/1964 e dal procedimento penale, da quella denuncia originato, a carico del Turrisi, imputato del reato di cui all'art. 612 cp in danno della De Nuccio e conclusosi con sentenza del Pretore di S. Vito dei Normanni del 19/12/1964 di improcedibilità per mancanza di querela.

La separazione, pertanto, ha avuto inizio nel 1964, o comunque nel 1965; e quindi risale da oltre due anni prima del 18/12/1970 e si è protratta ininterrottamente per oltre un quinquennio a far data dalla cessazione effettiva della convivenza.

Pertanto è incontestabile che ricorra la causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario prevista dall'art. 3 comma quarto della 2/4/1987.

Peraltro la situazione di vita determinatasi tra le



parti(caratterizzata,oltre che dalla mancata convivenza ,dal chiaro intendimento di non ristabilire il consorzio familiare,tanto che, ormai da molti anni, e precisamente dal 1964, subito dopo la separazione dal Turrisi, la De Nuccio convive con tale Gioia Cosimo, come da informative dei CC di S.Vito dei Normanni del 28/6/1986,mentre Turrisi Angelo ha convissuto, anch'egli dalla data della separazione, prima con tale Lanzillotti Anna, poi deceduta, e poi con tale Melpignano Angela, con ^{la} quale tuttora unito) e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per mancata comparizione della De Nuccio, che non si è neppure costituita nel presente giudizio,rendono evidente l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, ognuno dei quali ha ormai un diverso ed autonomo nucleo familiare.

Di conseguenza, in accoglimento della domanda attrice, va pronunciata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto con il rito concordatario in S.Vito dei Normanni il 22/8/1959 da Turrisi Angelo e De Nuccio Francesca.

Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato Civile del

Polara

11



Comune di S.Vito dei Normanni perchè provveda alle annotazioni di legge.

Nessun provvedimento va preso nei confronti dei figli che il Turrisi ha avuto dalla De Nuccio perchè ormai tutti maggiorenni, mentre non v'è materia per statuirsi in questa sede relativamente ai minori perchè in proposito non è stata prodotta alcuna istanza siccome sui minori stessi insiste la presunzione di paternità del Turrisi Angelo perchè nati, quando ancora il matrimonio di questi con la De Nuccio Francesca non era stato sciolto.

Pelen
La valutazione complessiva della controversia costituisce giusto motivo per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese e competenze di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 12/6/1984 da Turrisi Angelo nei confronti di De Nuccio Francesca, nella contumacia di quest'ultima così provvede:

- 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in S.Vito Dei Normanni il 22/8/1959 fra Turrisi Angelo e De Nuccio Francesca e ordina all'ufficiale dello Stato Civile del comune di S.Vito dei Normanni, presso i cui registri -anno 1959, parte II, serie A, n.101,- tale matrimonio è

22 SEP 1957

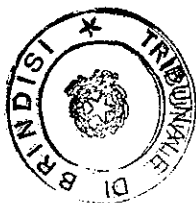
TRIBUNALE DI BRINDISI

Copia autentica dell'originale
nel le Cancellerie Sent. 281/87
che si riferisce a Avv. Trisolini

Brindisi - 2 LUG. 1987

Il Cancelliere

[Signature]



RELATA DI NOTIFICA: *Sub. n. 23-787*
richiesto dall'avv. A. Trisolini io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario della Pretura di S. Vito dei Norm. ho notificato copia della suesposta sentenza a De Nuccio Francesca resid. e domiciliata in S. Vito dei Norm. *via Galano Carlo 30* mercé consegna a mani... *del collaboratore Gioi Corrado*

Capace e convivente, tale qualificatosi, ne curerà la consegna stante la precaria assenza del notificando.

